

ATTI 988/2014 all. 3

S.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE - COSTITUZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE

1. Oggetto e scopo

Il presente regolamento disciplina le modalità per la formazione, la tenuta e l'utilizzo dell'elenco ufficiale degli avvocati prestatori di servizi legali. Il predetto elenco, suddiviso in sezioni, verrà utilizzato allo scopo di conferire ad avvocati di comprovata esperienza, singoli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente.

L'elenco potrà altresì essere utilizzato per la difesa dei dipendenti dell'Ente nei casi previsti dalla contrattazione collettiva (art. 25 del CCNL 08.06.2000 dell'Area Dirigenza Medica Veterinaria – Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa – e art. 26 del CCNL 20.09.2001 del personale del Comparto Sanità).

I servizi di cui al presente regolamento sono da intendersi servizi esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 163/2006 ai sensi dell'art. 20 comma I allegato IIB punto 21, in conformità a quanto stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V – 13 aprile/11 maggio 2012 n. 2730,

2. Campo di applicazione

Il presente regolamento si rivolge a tutti gli avvocati in possesso dei requisiti indicati.

3. Responsabilità

Tutti gli operatori delle Strutture/Aree funzionali aziendali.

4. Principali documenti/leggi di riferimento

- L. n. 241/1990 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*) come aggiornato e modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (*cd. Decreto Semplificazioni*);
- Codice Deontologico Forense;
- L. 6 novembre 2012, n. 190 (*Legge anticorruzione*);
- art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e D.M. n. 55 del 10.03.2014;
- Sentenza Consiglio di Stato – Sez. V – 13 aprile/11 maggio 2012 n. 2730;
- Codice Etico A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda.

5. Indicatori (opzionale)

Non previsti.

Responsabile del procedimento: dott.ssa  Silvia Carabellese	Rev. n° 0 del 06.10.2014
Pratica trattata da: avv. Antonino Ocera	Pagina 1 di 9
Deliberazione n. 779 del 09.10.2014	

6. Contenuto

Parte prima RAPPRESENTANZA E DIFESA AZIENDALE

Art. 1

Finalità e oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda mediante la costituzione di un apposito Albo, in conformità ai principi di economicità, efficacia, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e imparzialità a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Ai fini della difesa tecnica, l'Azienda si avvale in via prioritaria dei propri dipendenti abilitati alla professione di Avvocato ed iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del foro di Milano.

E' consentito affidare incarichi professionali a legali esterni per prestazioni ed attività per le quali l'ufficio legale interno non può rappresentare l'Azienda in giudizio per la natura della materia o particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro.

Art. 2

Rappresentanza legale

La rappresentanza in giudizio dell'Azienda Ospedaliera è riservata esclusivamente al Direttore Generale *pro tempore* o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Direttore Sanitario o Amministrativo che lo sostituisce.

Il Direttore Generale dispone la costituzione in giudizio sia nel caso in cui l'Azienda è soggetto passivo sia nel caso in cui è soggetto attivo. Il Direttore Generale decide altresì l'eventuale costituzione di parte civile dell'Azienda in procedimenti penali.

Art. 3

Criteri di affidamento degli incarichi esterni

Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti formato, ai sensi del successivo articolo 5, a seconda della materia penale, civile, amministrativa, giuslavoristica e altre.

La scelta per gli incarichi avviene, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, salvo casi eccezionali di necessità e urgenza, previa consultazione di almeno 5 professionisti (8 nel caso di complessità/specialità della materia).

I professionisti verranno invitati a partecipare alla procedura di scelta mediante comunicazione scritta, inviata preferibilmente via mail, Pec o fax, indicante il termine entro il quale la proposta dovrà pervenire. Ai partecipanti non aggiudicatari viene inviata comunicazione dell'esito del procedimento.

Regolamento per il conferimento di incarichi di assistenza legale - elenco degli avvocati esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale	Rev. n° 0 del 06.10.2014
	Pagina 2 di 9

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo i seguenti criteri:

1. Specializzazioni per materia dichiarata ed esperienza risultante dal curriculum;
2. Minor corrispettivo (Diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
3. Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto;
4. Disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazioni d'urgenza;
5. Foro di competenza per la causa.

Verrà rispettato il principio dell'alternanza/rotazione tra gli iscritti all'interno delle singole sezioni, derogabile nel caso di incarichi dichiarati urgenti, o di particolare complessità tecnico giuridica, ovvero che presentino carattere di consequenzialità o complementarietà dell'oggetto della causa con altri incarichi in precedenza affidati; possono essere affidati direttamente prescindendo dalla consultazione di una pluralità di professionisti, motivando adeguatamente tali circostanze nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

L'offerta si sostanzia in una proposta di parcella, indicante il valore della causa e comprensiva dell'importo di diritti ed onorari al netto degli oneri previdenziali e fiscali, il cui importo non potrà essere aumentato a consuntivo, e di un preventivo il più possibile attendibile delle spese, che saranno dettagliatamente documentate a fine causa.

Art. 4

Revoca degli incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense.

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per il venir meno del rapporto fiduciario che sottende il medesimo.

Alla revoca dell'incarico provvede il Direttore Generale dell'Azienda mediante deliberazione, su proposta del Dirigente responsabile del procedimento.

Art. 5

Istituzione elenco, configurazione e pubblicità

Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali ad Avvocati esterni, l'Amministrazione statuisce un apposito elenco degli esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le Giurisdizioni. L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta in apposito modulo messo a disposizione dall'Azienda, secondo le scadenze e modalità definite in apposito bando.

L'Elenco è diviso in Sezioni e ciascuna Sezione è distinta in ulteriori settori di specializzazione che indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le materie di maggiore interesse per l'Azienda Ospedaliera. A lato del nominativo dell'Avvocato sarà indicato se lo stesso è abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori. La Sezione 4 riguarda la difesa in giudizio del personale dipendente nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali (Patrocinio Legale) e,

pertanto, i professionisti che intendano prestare la loro attività professionale anche e/o solo a favore del personale dipendente dovranno dichiarare espressamente tale loro disponibilità.

Sezione 1 - Diritto civile

I settori di specializzazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera riguardano:

- giudizi in materia di responsabilità civile, in particolare derivanti da responsabilità medica, sanitaria e professionale;
- procedure di sfratto;
- recupero crediti;
- opposizioni a decreti ingiuntivi;
- opposizioni a sanzioni amministrative ex Legge 689/81;
- procedimenti relativi alla proprietà e ai diritti reali;
- procedimenti relativi alla tutela della riservatezza;
- donazioni, successioni e legati;
- procedimenti speciali di cui al libro quarto del Codice di Procedura Civile;
- procedure esecutive;

Sezione 1bis - Diritto del Lavoro

- procedimenti in materia di lavoro, con particolare riguardo alla gestione delle problematiche relative al rapporto di lavoro contrattualizzato;

Sezione 2 - Diritto amministrativo

I settori di specializzazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera riguardano:

- procedure d'appalto e contrattualistica e resp. solidale ex art.29 dlgs 276/03 e 1676 c.c.;
- diritto di accesso agli atti amministrativi;
- problematiche in materia sanitaria di competenza del giudice amministrativo;

Sezione 3 - Diritto penale

I settori di specializzazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera riguardano:

- esercizio dell'azione civile nei procedimenti penali;

Sezione 4 - Patrocinio legale dei dipendenti in forza dei contratti collettivi nazionali di lavoro

I settori di specializzazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera riguardano:

- contenzioso civile connesso alla responsabilità civile del personale dipendente;
- contenzioso penale connesso alla responsabilità penale del personale dipendente.

L'Elenco sarà tenuto presso la S.C. Direzione Amministrativa di Presidio dell'Azienda e verrà pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it)

Art. 6

Aggiornamento elenco

Gli Avvocati libero professionisti iscritti nell'Elenco Aziendale sono tenuti ad aggiornare il proprio *curriculum* professionale almeno con cadenza biennale, pena la cancellazione automatica dall'albo.

Regolamento per il conferimento di incarichi di assistenza legale - elenco degli avvocati esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale	Rev. n° 0 del 06.10.2014
	Pagina 4 di 9

L'Elenco degli Avvocati libero professionisti sarà sottoposto ad aggiornamento di norma biennale. In ogni caso, l'elenco degli Avvocati selezionati resterà in vigore fino all'avvenuta approvazione di un nuovo Elenco.

L'avvocato che per qualsiasi motivo non sia più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, informerà tempestivamente l'Azienda che provvederà alla cancellazione del nominativo dall'Elenco Aziendale.

Art. 7

Incarichi a professionisti non inseriti negli elenchi

L'Azienda, quando la causa implichi la soluzione di problemi tecnico – giuridici di particolare complessità, nei casi di urgenza ovvero quando la peculiarità dell'incarico richieda uno stretto rapporto fiduciario con la Direzione Aziendale, si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti di particolare e comprovata esperienza anche al di fuori dell'Elenco Aziendale.

Art. 8

Requisiti per l'iscrizione

Il professionista per essere iscritto all'Elenco degli Avvocati libero professionisti dell'Azienda Ospedaliera deve essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti/condizioni:

1. possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. iscrizione ininterrotta da almeno cinque anni all'Albo Professionale degli Avvocati alla data di scadenza del termine stabilito nell'Avviso per la presentazione delle domande;
5. eventuale iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori, per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti le stesse;
6. essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
7. presa d'atto e accettazione che l'iscrizione nel predetto Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" di Milano;
8. assenza di conflitto di interessi con l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" di Milano, di non avere rapporti di patrocinio legale in essere contro l'Azienda e di impegnarsi a non assumere incarichi contro la stessa per tutta la durata dell'iscrizione nell'Elenco Aziendale;
9. disponibilità a richiedere all'Azienda Ospedaliera, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal Codice Deontologico Forense in tema di libera pattuizione, un compenso utilizzando quale parametro massimo gli onorari medi, ridotti del 20%, previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55 ;
10. insussistenza di cause ostative a norma di legge che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
11. disponibilità ad assumere incarichi di difesa in giudizio dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" di Milano;

12. disponibilità ad assumere incarichi di difesa in giudizio dei dipendenti dell'Azienda in conformità a quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva nel caso intenda aderire alla Sezione 4 dell'Elenco;
13. possesso di comprovata esperienza professionale nella difesa di Aziende Sanitarie e/o di altre pubbliche amministrazioni in relazione alle materie relative alla Sezione o alle Sezioni per le quali chiede l'iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel *curriculum vitae* e professionale;
14. di autorizzare l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" al trattamento dei propri dati personali per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco Aziendale secondo le norme del presente Regolamento;
15. di aver preso atto e di rispettare il Codice Etico dell'Azienda Ospedaliera pubblicato sul sito della medesima (www.ospedaleniguarda.it);
16. di avere stipulato una adeguata polizza di assicurazione per rischi professionali;
17. di accettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento pubblicato sul sito aziendale www.ospedaleniguarda.it.

Art. 9

Condizioni e modalità di affidamento degli incarichi

Il corrispettivo per le prestazioni professionali degli Avvocati iscritti all'Elenco Aziendale dovrà essere ispirato a criteri di maggiore convenienza per l'Azienda Ospedaliera, in termini di rapporto tra qualità dell'attività professionale offerta e onere economico posto a carico dell'Amministrazione. L'Azienda provvederà a conferire di volta in volta l'incarico professionale mediante apposito atto deliberativo ed eventuale sottoscrizione di specifico disciplinare, scegliendo l'Avvocato all'interno dell'Elenco Aziendale, secondo i criteri sopra esposti.

L'Avvocato individuato produrrà un preventivo di massima del compenso che sarà inserito nel disciplinare d'incarico. La liquidazione dei compensi (liquidati per fasi) avverrà in conformità al Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 relativo al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'Azienda potrà avvalersi dei legali inseriti nell'Elenco Aziendale per singoli pareri tecnici nelle materie di competenza, nelle forme e modalità previste dal presente Regolamento. Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà della Direzione Aziendale di richiedere pareri a Legali di propria fiducia.

Art. 10

Incompatibilità e conflitto di interessi

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge e in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Azienda Ospedaliera è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.

1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda Ospedaliera l'insorgere di ogni condizione di incompatibilità richiamata precedentemente.

Art. 11

Obblighi dei legali incaricati

Il legale individuato mediante la procedura di scelta sopra descritta, oltre a quanto stabilito specificatamente nel disciplinare o dall'atto di conferimento dell'incarico, dovrà:

- relazionare e tenere informata l'Azienda Ospedaliera circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva informazioni orali ovvero scritte supportate da eventuali e occorrendi riferimenti normativi e giurisprudenziali, rispondendo altresì tempestivamente alle richieste Aziendali;
- rispettare il Codice Deontologico Forense;
- rispettare i doveri di segretezza e riservatezza dei dati di cui venga a conoscenza per effetto dell'attività svolta.

Nel caso di esito del giudizio non favorevole per l'Azienda, il Legale che ha patrocinato la causa si esprime tempestivamente sulla sussistenza o meno di fondate ragioni per l'eventuale impugnativa, fornendo a tal fine motivato parere.

Art. 12

Cancellazione dall'Elenco Aziendale

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dispone la cancellazione dall'Elenco Aziendale del professionista che:

- non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione;
- abbia senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
- abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell'espletamento dell'incarico affidato;
- non abbia rispettato le prescrizioni del presente regolamento;
- abbia richiesto spontaneamente la cancellazione.

La volontà di procedere alla sospensione o alla cancellazione dall'elenco dovrà essere preventivamente comunicata mediante PEC all'interessato, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., il quale potrà far pervenire all'Azienda Ospedaliera le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non dover accogliere le suddette osservazioni, la stessa provvederà alla cancellazione dall'Elenco dandone comunicazione all'interessato.

Art. 13

Codice Etico

Il professionista si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico Aziendale pubblicato sul sito aziendale dell'Azienda Ospedaliera di cui ha preso visione e si impegna ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. La violazione del Codice Etico da parte del professionista comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno alla propria immagine ed onorabilità.

Art. 14

Trattamento dati personali

Il professionista autorizza l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" di Milano al trattamento dei propri dati personali con riferimento all'attività oggetto del presente Regolamento e si impegna nel trattamento dei dati di cui viene a conoscenza nell'ambito dell'attività professionale prestata all'osservanza della normativa in materia di privacy (D.lgs 196/2003).

Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'Elenco e all'eventuale successivo affidamento di incarichi professionali e sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire tale finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza dei medesimi;

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali, in particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda, titolare del trattamento.

Parte seconda

PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI

Art. 15

Premessa

L'art. 25 del CCNL 08.06.2000 dell'Area Dirigenza Medica Veterinaria del SSN, l'art. 25 del CCNL 08.06.2000 dell'Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa del SSN e l'art. 26 del CCNL del 20/09/2001 del personale del Comparto Sanità, prevedono che qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale, civile o contabile nei confronti del dirigente o responsabilità penale e civile del personale comparto, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'Azienda assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per ogni grado di giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

Qualora l'interessato intenda nominare un legale di sua fiducia, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato e solo in caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda rimborserà le spese legali nel limite massimo degli onorari medi, ridotti del 30%, previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55. Il rimborso è riconosciuto anche nel caso in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma I per presunto conflitto di interesse.

Il dirigente o il dipendente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave dovrà rimborsare tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.

Art. 16

Avvocati aderenti alla sezione 4 dell'elenco aziendale

Nelle forme ed entro i limiti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di quanto previsto dal "Regolamento Aziendale sul patrocinio legale in favore dei dipendenti", l'Azienda mette a disposizione del proprio personale l'elenco degli Avvocati libero professionisti iscritti nella Sezione 4 del medesimo.

Art. 17

Condizioni e modalità di conferimento degli incarichi

Il personale dipendente in caso di necessità dovrà richiedere il patrocinio legale all'Azienda Ospedaliera con indicazione del legale prescelto nell'Elenco Aziendale.

L'Amministrazione, una volta valutato che nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di conflitto di interessi, fornisce positivo riscontro al dipendente e contestualmente richiede un preventivo di massima al professionista prescelto. Una volta acquisito il preventivo, ed informato l'interessato, l'Azienda con apposito provvedimento prenderà atto della designazione e del preventivo redatto dal legale designato.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali rese a favore del personale dipendente, ai sensi dei contratti collettivi sopra richiamati, è ispirato a criteri di maggiore convenienza per l'Azienda Ospedaliera.

Art. 18

Espletamento dell'incarico

Nel caso in cui il giudizio avesse esito negativo con declaratoria di dolo e/o colpa grave il personale interessato dovrà provvedere direttamente al saldo e l'Azienda Ospedaliera procederà al recupero di quanto anticipato. Nel caso in cui il personale interessato non provvedesse direttamente al saldo, l'Azienda, in ossequio ai Contratti Collettivi sopra menzionati, provvederà ad evadere la richiesta di pagamento del legale, ferma restando l'azione di rivalsa nei confronti del dipendente.

Art. 19

Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente stabilito dal presente regolamento, si rimanda alle norme di legge e del Codice Deontologico Forense.

7. Periodo di validità del documento

Il presente regolamento è valida fino al 30.10.2017 in assenza di mutamenti normativi/legislativi, di variazioni organizzative o di necessità di modifica dei contenuti che determinino un aggiornamento anticipato dello stesso.

Regolamento per il conferimento di incarichi di assistenza legale - elenco degli avvocati esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale	Rev. n° 0 del 06.10.2014
	Pagina 9 di 9